



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 12/25 DEL 7.3.2017

Oggetto: Integrazione alle direttive in materia di recupero dei crediti regionali contenute nella Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014. Indirizzi specifici per la riscossione dei crediti gestiti nell'ambito di affidamenti in house.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, richiama il contenuto della Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, contenente "Disposizioni in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità. Gestione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni".

Ricorda l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che, con l'allegato 1 alla citata deliberazione, è stato approvato il Vademecum "Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità", mentre l'allegato 2 ha introdotto una disciplina specifica applicabile alle posizioni creditorie connesse a fondi di rotazione e assimilati gestite per il tramite di istituti di credito convenzionati. Tale disciplina, peraltro, rappresenta un indirizzo di riferimento applicabile anche ai nuovi affidamenti in favore di istituti di credito e intermediari aventi ad oggetto la gestione di strumenti agevolativi da cui possono derivare crediti regionali.

Rammenta, inoltre, l'Assessore che, con riferimento ai crediti gestiti per il tramite di società a totale partecipazione regionale, la deliberazione in parola prevede l'avvio di specifiche procedure che tengano conto della natura del soggetto affidatario e nelle quali, con gli opportuni adattamenti, vengano fatti salvi gli indirizzi di principio contenuti nell'allegato 1 alla deliberazione medesima e le procedure in essa descritte.

Al riguardo, si fa presente che alla SFIRS, in qualità di società in house con specifica competenza in materia di intermediazione finanziaria, sono stati affidati incarichi di gestione di Fondi regionali e/o comunitari, da parte delle relative Autorità di gestione di volta in volta individuate presso le varie strutture dell'organizzazione regionale.



Infatti, rammenta l'Assessore, tra le molteplici attività svolte dalla SFIRS, particolarmente rilevante e strategico, anche ai fini della presente deliberazione, è il ruolo svolto in materia di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria attivati dalla Regione Sardegna nell'ambito della programmazione comunitaria.

In particolare, a seguito della stipula di appositi Accordi di Finanziamento, la SFIRS è qualificata come soggetto gestore, tra gli altri, del Fondo Microcredito, del Fondo PISL e POIC, del Fondo per lo Sviluppo del Sistema Cooperativistico in Sardegna e del Fondo di Finanzia Inclusiva, a valere su risorse di cui al Fondo Sociale Europeo. I primi tre strumenti elencati si caratterizzano per il fatto che, attraverso appositi dispositivi, erogano mutui e prestiti partecipativi a condizioni agevolate.

In particolare, i finanziamenti vengono concessi ai destinatari finali dei Fondi, in funzione della specificità dello strumento, secondo la forma tecnica di mutuo chirografario o di prestito partecipativo, prevedendo uno specifico piano di ammortamento. Si tratta pertanto di finanziamenti concessi dalla SFIRS che il destinatario finale si impegna a restituire con rate mensili alla SFIRS a reintegro del Fondo.

In caso di gravi irregolarità nelle restituzioni, secondo le fattispecie meglio precisate negli avvisi pubblici di riferimento, si addivene alla revoca del finanziamento e al conseguente recupero dello stesso.

Si rende pertanto necessario introdurre una disciplina ad hoc che, facendo salva la necessità di esperire ogni tentativo utile al recupero delle somme erogate, non introduca condizioni di disparità di trattamento tra coloro i quali regolarmente effettuano le restituzioni pattuite e coloro i quali, al contrario, risultano essere "cattivi pagatori". Più precisamente, osserva l'Assessore, è necessario che nella fase di recupero crediti non si consentano condizioni di maggiore vantaggio rispetto a quelle stabilite nella fase di erogazione del finanziamento, il quale, già di per sé, presenta delle condizioni di vantaggio, evitando di scatenare indesiderati effetti quali quello di incentivare il mancato rispetto delle condizioni di rientro statuite tra la società in house e i destinatari finali del finanziamento.

Pertanto, si ravvisa l'urgenza di fornire un indirizzo per la stipula dell'atto aggiuntivo (cd. addendum) all'Accordo di finanziamento relativo al Fondo PISL POIC FSE, con eventuali oneri a carico dello stesso affido, tra l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la SFIRS, in raccordo con il Centro Regionale di Programmazione, con specifico riferimento alla gestione delle attività di recupero e riscossione dei crediti. A tal fine, si propone di integrare l'allegato 1 della Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 (Vademecum "Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità"), fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni nazionali e regionali in materia, con



le seguenti disposizioni applicabili alle posizioni creditorie sorte nell'ambito di affidamenti in house da società con specifiche competenze in tema di intermediazione finanziaria:

1. dopo il punto 3.3 "Recupero bonario", è aggiunto il seguente:

"3.3.1. Recupero bonario dei crediti derivanti da revoche di benefici concessi nell'ambito di affidamenti in house da società con specifiche competenze in tema di intermediazione finanziaria.

La società in house, in qualità di Soggetto Gestore del Fondo verifica lo stato dei rimborsi dei prestiti concessi, al fine di rilevare tempestivamente le eventuali posizioni anomale.

Nel caso di inadempienza nella restituzione di tre rate consecutive da parte dei Beneficiari, il gestore dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, provvedendo anche all'inoltro di un sollecito di pagamento ai soggetti passivi e all'eventuale definizione di un piano di rientro, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. Nei casi in cui il debitore sia temporaneamente incapace di pagare a causa di un evento imprevisto o di un'emergenza oppure versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma nei quali esista una concreta possibilità di recupero (attraverso il reddito dell'impresa o di un'altra fonte), il Soggetto Gestore potrà concedere autonomamente la sospensione dei pagamenti, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, dandone opportuna comunicazione per conoscenza al CDR titolare del credito. La sospensione può essere concessa solo nei seguenti casi, purché non imputabili al debitore:

- eventi imprevedibili, che siano causa di emergenze contingenti (ad esempio una catastrofe naturale);
- comprovate situazioni di difficoltà temporanee dell'azienda (ad esempio ritardi di pagamento da parte dei clienti);
- malattia grave del beneficiario del credito.

Il sollecito di pagamento dovrà indicare l'importo dovuto in linea capitale maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale - maturati dalla data dell'inadempimento e fino alla data di restituzione del debito - specificando altresì che, qualora il beneficiario non provveda al pagamento dell'importo indicato entro il termine assegnato, il CDR titolare del credito, informato dal Soggetto Gestore, disporrà, senza ulteriore preavviso, l'immediata revoca del finanziamento concesso e attiverà le conseguenti azioni di recupero del credito per l'intero importo da restituire. Infatti, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato nel sollecito di



pagamento (o comunque entro il giorno 20 del mese se la scadenza del termine coincide con la scadenza della rata), senza che il beneficiario abbia restituito quanto dovuto, il Gestore del Fondo dovrà portare la pratica all'attenzione del CDR titolare del credito, informandolo in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca dei finanziamenti concessi, formulando una proposta in merito e fornendo tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei provvedimenti di revoca e degli atti conseguenti.

Ugualmente, dovrà tempestivamente portare all'attenzione del CDR titolare del credito ogni altro caso in cui rilevi problematiche o irregolarità nell'attuazione degli interventi da parte dei beneficiari o eventi, di natura particolare o generale, che rendano necessaria o opportuna una valutazione e una conseguente decisione su eventuali atti di revoca e recupero";

2. dopo il punto 3.4 "Riscossione coattiva", è aggiunto il seguente:

"3.4.1. Riscossione coattiva nei crediti derivanti da revoche di benefici concessi nell'ambito di affidamenti in house da società con specifiche competenze in tema di intermediazione finanziaria.

Il CDR titolare del credito esamina le proposte di revoca pervenute dal Gestore e provvede all'emissione e alla notifica al debitore (a mezzo raccomandata a/r o PEC) dell'eventuale determinazione di revoca con contestuale richiesta di pagamento, entro 90 giorni dal termine indicato nel sollecito per l'adempimento. Nei casi in cui sia richiesto dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, il CDR titolare del credito provvede entro i successivi 60 giorni all'emissione e notifica al debitore dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio decreto n. 639/1910.

Decorsi i termini, si procederà a:

- escussione delle garanzie, ove presenti;
- iscrizione a ruolo del credito, comprensivo degli ulteriori interessi, delle eventuali sanzioni e delle spese relative a ciascuna comunicazione inviata al debitore, con le modalità indicate nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

La determinazione di revoca e l'eventuale ingiunzione di pagamento, deve contenere, oltre agli elementi obbligatori previsti dalla legge, l'individuazione del conto corrente bancario acceso per la gestione del Fondo da parte della società in house.

A seguito dei versamenti da parte dei debitori, la società in house riscontra il corretto adempimento dell'obbligazione dandone comunicazione al CDR titolare del credito, che effettua



i controlli di competenza. Il Soggetto Gestore provvederà a trasferire al bilancio regionale le somme relative alle spese di notifica in quanto sostenute dall'Amministrazione.

In caso di mancato pagamento (anche parziale) entro il termine indicato, la pratica sarà trasmessa al CDR della riscossione coattiva che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute, senza esperimento di ulteriori tentativi di conciliazione.

Sulla base dei report inviati annualmente dal CDR della riscossione coattiva, relativi agli importi incassati a seguito della procedura di recupero a mezzo ruolo, e compatibilmente con le tempistiche imposte dal bilancio regionale e dagli adempimenti conseguenti, il CDR titolare del credito provvede a riversare entro il mese di giugno sul conto corrente bancario acceso per la gestione del Fondo da parte della società in house le somme incassate nell'esercizio precedente dall'Amministrazione regionale, in conto capitale e in conto interessi, per il reintegro del Fondo medesimo";

3. dopo il punto 6 "Recupero e riscossione dei crediti gestiti per il tramite degli istituti di credito convenzionati", è aggiunto il seguente:

"7. Disposizioni finali relative ai crediti gestiti da società in house.

Per tutto quanto non disciplinato dai paragrafi 3.3.1 e 3.4.1 trovano applicazione ai crediti gestiti da società in house le disposizioni di cui al presente Vademecum, ad eccezione del paragrafo 6".

Al fine di facilitare l'applicazione della disciplina derivante dall'approvazione della presente deliberazione, l'Assessore ritiene utile approvare un testo integrato del Vademecum "Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari, del Direttore generale del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

DELIBERA

- di approvare le integrazioni all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 descritte in premessa;
- di approvare il testo integrato del Vademecum "Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità", allegato alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/25
DEL 7.3.2017

presente deliberazione, in sostituzione del testo approvato come Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014;

- di dare incarico alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affinché provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru